



Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 e Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

A.C. 1476

Dossier n° 145 - Schede di lettura
10 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1476
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	27 dicembre 2018
assegnazione:	14 febbraio 2019
Commissioni competenti:	III Affari esteri, VIII Ambiente
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, IX Trasporti, X Attività produttive (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII Affari sociali e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto degli accordi

I due **Protocolli** all'esame delle Commissioni III e VIII, **firmati a Parigi il 12 febbraio 2004**, intervengono in tema di **responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare** modificando per la terza volta la **Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960** e la complementare **Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963**. Entrambe le Convenzioni, infatti, sono già state modificate, una prima volta dai rispettivi Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e, successivamente, dai Protocolli di Parigi del 16 novembre 1982.

La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte. Il nostro Paese, infatti, ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la [legge n. 109/1974](#), mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la [legge n. 131/1985](#).

La Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è il primo strumento

internazionale sulla questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e detta regole uniformi da adottare negli [Stati che ne sono Parte](#). Attualmente essi sono 15, ossia Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, **Italia**, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Austria e Lussemburgo hanno firmato ma non ancora proceduto alla ratifica.

Il secondo strumento è rappresentato dalla [Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare \(Convenzione di Vienna\)](#), adottata il **21 maggio 1963** nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi principi.

Entrambe le Convenzioni intendevano fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, da non ostacolare con un sovraccarico di responsabilità.

L'incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 - classificato come "catastrofico" con livello 7 (il massimo) della scala IAEA, insieme all'incidente nella centrale di Fukushima Dai-ichi del marzo 2011 - evidenziò le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile. I limiti della responsabilità civile degli operatori nucleari apparvero comunque insufficienti per fronteggiare le conseguenze disastrose dell'incidente. Per fare fronte a tale situazione, la comunità internazionale decise di collegare tra loro gli Stati Parte delle due **Convenzioni, di Parigi e di Vienna**, le quali, per quanto ispirate da principi comuni, avevano **ambiti di applicazione diversi**. La **Convenzione di Parigi e la complementare Convenzione di Bruxelles**, infatti, hanno **portata regionale**, in quanto ne sono parte gli Stati dell'Europa occidentale, e sono aperte all'adesione libera di tutti gli Stati membri dell'OCSE, mentre i Paesi non membri OCSE possono accedere solo con il consenso delle altre Parti contraenti; la **Convenzione di Vienna ha portata universale** perché vi aderiscono Paesi estranei all'area europea e perché essa si applica al danno ovunque sofferto. Poiché gli Stati Parte della Convenzione di Parigi non erano divenuti Parte di quella di Vienna, anche a motivo, tra il resto, dei limiti inferiori da questa predisposti per la responsabilità civile degli operatori nucleari, nel **1988 fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione**. Con il Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della [legge n. 147/1991](#), sono state introdotte regole che mirano a realizzare un'**integrazione tra la disciplina del risarcimento del danno nucleare** di cui alla Convenzione di Parigi e quella di cui alla Convenzione di Vienna. In virtù del Protocollo congiunto, se un incidente si verifica sul territorio di uno Stato contraente la Convenzione di Parigi, hanno diritto a essere risarcite sia le vittime che si trovano nel territorio dello Stato che sia Parte di essa, sia coloro che per effetto di quell'incidente abbiano subito danni nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna. Il Protocollo si applica solo agli Stati che abbiano stipulato l'una o l'altra Convenzione (di Parigi o di Vienna); restano pertanto esclusi i Paesi che non sono Parti né dell'una né dell'altra Convenzione, tra cui, ad esempio, gli Stati Uniti d'America.

Nel 2004 la Convenzione di Parigi è stata oggetto di un'ulteriore modifica, ossia il Protocollo emendativo ora all'esame delle Commissioni Affari esteri e Ambiente.

Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

Il Protocollo del 2004 in esame è stato negoziato per **migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari**. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai **danni ambientali**.

Il Protocollo consta degli artt. I e II.

L'**articolo I**, sottoarticolato in 26 lettere, contiene le modifiche alla [Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960](#) come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982.

L'**articolo II** dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982. Il Protocollo sarà soggetto a ratifica, adesione o accettazione e i relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario generale dell'OSCE ed è aperto all'adesione anche di stati non membri OSCE previo consenso unanime di questi ultimi (art. 21 della Convenzione di Parigi). **L'entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte di 2/3 dei Paesi contraenti** (art. 20 della Convenzione di Parigi).

Sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento, i principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti:

- la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare;
- il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari;
- la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica: pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore

dell'impianto nucleare in questione;

- la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata;
- la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare;
- è stato ampliato il concetto di danno e viene prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni "immateriali" alle persone e ai beni, del costo delle "misure di ripristino" dell'ambiente e delle "misure preventive" adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.

I miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla **copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo** dei danni causati da un incidente nucleare, sotto i seguenti aspetti:

- la nuova Convenzione di Parigi prevede tra i danni risarcibili, oltre alle lesioni personali e ai danni alla proprietà, le perdite economiche e il costo delle misure di ripristino e di prevenzione del danno all'ambiente;
- la nuova Convenzione di Parigi si applica esplicitamente anche agli impianti che sono in corso di smantellamento e a tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari;
- il periodo entro il quale è ammissibile la richiesta di risarcimento per danni alle persone è esteso da dieci a trenta anni;
- l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità è a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, è stato portato da circa 200 a 700 milioni di euro. Il risarcimento deve essere previsto dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria. Inoltre, l'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro;
- la Convenzione di Parigi è stata migliorata per quanto concerne i danni da incidenti degli impianti nucleari e dei trasporti delle sostanze nucleari da considerare a basso rischio, passando da indennizzi di circa 7 milioni di euro per le due tipologie a, rispettivamente, 70 e 80 milioni di euro;
- è riconosciuta la facoltà dello Stato di istituire un regime di responsabilità illimitata.

Il **Protocollo di Parigi (2004) non è ancora in vigore** (qui il [link](#) allo stato delle ratifiche). Come accennato, ai sensi dell'art. II, *lett. e*) è necessaria la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a **depositare simultaneamente** gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della [decisione 2004/294/CE](#) del Consiglio, dell'8 marzo 2004. **L'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004.** La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una **procedura di infrazione** da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente (20 giugno 2013) **chiusa sulla base di assicurazioni** da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica.

Quanto ai **motivi all'origine del ritardo nella ratifica** da parte del nostro Paese, nella relazione illustrativa si evidenzia l'Italia ha avviato una riflessione e ha espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocolli (*Exposé des Motifs*), presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali.

La nozione di incidente nucleare come «qualunque incidente nucleare occorso anche durante il normale esercizio dell'impianto» avrebbe significato - si legge nella relazione illustrativa - un'estensione troppo ampia dell'oggetto di incidente, comprendendo al suo interno anche i rilasci normali nell'ambito delle attività nucleari: ciò avrebbe escluso dalla definizione dell'incidente il carattere di rischio di eccezionale natura che dovrebbe essergli proprio. Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.

Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004

La Convenzione di Bruxelles, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, è stata **adottata nel 1963** allo scopo di fornire **risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare**, dove i fondi della Convenzione di Parigi si erano rivelati insufficienti. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il **contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima**.

La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subito sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente.

Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro.

Nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi.

La Convenzione di Bruxelles rimarrà in vigore fino a quando rimarrà in vigore anche la Convenzione di Parigi.

Come accennato **l'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles e ha ratificato i due protocolli emendativi, del 1964 e del 1982. Il Protocollo fatto a Parigi il 12 febbraio 2004** in esame, depositato presso il Governo belga, **non è ancora in vigore** in quanto non sono ancora stati depositati i **sei strumenti** di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari. Secondo i dati più aggiornati (risalenti al 27 febbraio 2017) rinvenibili sulla pagina [web](#) della OECD Nuclear Energy Agency il Protocollo è stato ratificato da Spagna, Svizzera e Norvegia.

Con riferimento al **contenuto**, il Protocollo si compone di **un articolo**, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V. Vengono interamente sostituiti gli articoli 2 (paragrafo B), 3 (paragrafo C), da 5 a 9 (paragrafi da E a I), 10 e 11 (paragrafi J e K), 12 (paragrafo L), 14 e 15 (paragrafi O e P), 17 e 18 (paragrafi Q ed R), 20 e 21 (paragrafi S e T) e articolo 25 (paragrafo U), nonché l'Allegato della Convenzione del 1963 (paragrafo V). Viene soppresso l'articolo 4 (paragrafo D) e modificato in parte l'articolo 13 (paragrafo N) della Convenzione di Bruxelles. Resta invariato il principio guida dell'articolo 1, per cui la Convenzione di Bruxelles istituisce un regime complementare alla Convenzione di Parigi del 1960 e come tale è sottoposta alle disposizioni di quest'ultima.

Più in dettaglio, il **paragrafo A** del Protocollo modifica una parte del Preambolo per introdurre il riferimento al Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione di Parigi.

Il **paragrafo B** **sostituisce l'articolo 2**, nel quale viene ribadito il **principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici**. (*Si tratta, precisa la relazione illustrativa, di una forma di responsabilità oggettiva, indipendente dalla prova della colpa dell'esercente*). Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 in commento richiede che la responsabilità dei danni incomba all'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente e che essi siano stati subiti: 1) nel territorio di una Parte contraente; oppure 2) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte contraente o al di sopra di esse, a bordo di una nave battente bandiera o immatricolata nel territorio di una Parte contraente o da un cittadino di una Parte contraente; oppure 3) nella zona economica esclusiva (ZEE) di una Parte contraente. Viene espressamente escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non contraente o sovrastante lo stesso.

Il **paragrafo C** **sostituisce l'articolo 3** della Convenzione prevedendo che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro; entro questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici). La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita **fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro** per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati in conformità della Convenzione di Parigi. A partire **da 700 e fino a 1.200 milioni di euro**, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare

dell'esercente responsabile. Se il risarcimento è di ammontare compreso **tra 1.200 e 1.500 milioni di euro**, interviene una forma di solidarietà inter-statuale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione, secondo la chiave di ripartizione individuata dal successivo articolo 12; tale massimale di 1.500 milioni di euro è suscettibile di aumento per i Paesi che aderiscano alla Convenzione in base all'articolo 12-*bis*, introdotto *ex novo* dal Protocollo in esame.

Ai sensi del **nuovo articolo 8, introdotto al paragrafo H**, al danneggiato viene riconosciuto il **diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito** in conformità alle disposizioni previste dal diritto nazionale a condizione che ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare la soglia di 1.500 milioni di euro, una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento, a prescindere dall'origine dei fondi.

L'**Allegato** alla Convenzione, sostituito dal paragrafo V del Protocollo, prevede poi un'altra ipotesi in cui il **massimale risarcitorio di 1.500 milioni di euro può essere superato**. Si tratta dei danni causati da incidente nucleare non coperti dalla Convenzione del 1963, per il fatto che l'impianto nucleare non è inserito nella lista che, ai sensi dell'articolo 13 della predetta Convenzione, ciascuna Parte contraente deve predisporre e comunicare contestualmente al deposito degli strumenti di ratifica del Protocollo in esame. In tal caso, il risarcimento è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti contraenti della Convenzione di Bruxelles.

Il paragrafo D sopprime l'articolo 4 della Convenzione che conteneva disposizioni sull'ammontare dei fondi pubblici allocati, ora superate dalle modifiche introdotte.

Il **paragrafo E sostituisce l'articolo 5**, prevedendo un diritto di ricorso delle Parti contraenti ai sensi della Convenzione di Parigi nei casi in cui tale diritto di ricorso spetti all'esercente responsabile, nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell'articolo 3.

In conformità a quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, viene ribadita la **distinzione tra le due ipotesi di danno**: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro. Nel primo caso, l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni (**nuovo articolo 6, introdotto dal paragrafo F del Protocollo**). Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza (**nuovo articolo 7, paragrafo G**).

L'**articolo 9 (sostituito dal paragrafo I)** impone alle Parti contraenti di prendere i provvedimenti necessari affinché i danneggiati possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento. Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili è quello della Parte contraente i cui tribunali sono competenti.

Gli **articoli 10 e 11 (sostituiti dai paragrafi J e K)** regolano gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali sono competenti a decidere del risarcimento del danno, che vanno dall'obbligo di informare le altre Parti contraenti circa la sopravvenienza di un incidente nucleare qualora i danni causati superino o siano suscettibili di superare i 1.200 milioni di euro (art. 10, lett. a)), al potere di chiedere alle altre Parti di rendere disponibili i fondi pubblici per il risarcimento, unitamente all'esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi (art. 10, lett. b)). Le Parti contraenti hanno l'obbligo di riconoscere le transazioni intervenute sul risarcimento del danno, effettuato con fondi pubblici, ed è previsto che le sentenze pronunciate riguardo a tale risarcimento siano esecutive sul territorio di tutte le altre Parti contraenti (art. 10, lett. d)). La Parte contraente i cui tribunali sono competenti, prima di adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa posteriormente all'incidente nucleare, ha l'obbligo di consultare la Parte sul cui territorio è situato l'impianto. Essa, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di intervenire nei procedimenti e partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento (art. 11, lett. c)).

Gli **articoli 12 e 12-*bis* (sostituito e introdotto, rispettivamente, dai paragrafi L e M)** definiscono – l'uno per le Parti contraenti originarie e l'altro per i Paesi di nuova adesione alla Convenzione – i **criteri di ripartizione dei fondi pubblici ai fini del risarcimento del danno**. Per entrambe le ipotesi le percentuali sono calcolate quanto al 35 per cento, sulla base del rapporto esistente tra il prodotto interno lordo (PIL) di ciascuna Parte e il totale dei PIL delle Parti e, per il restante 65 per cento, sul rapporto tra la potenza termica dei reattori situati nel territorio di ciascuna Parte rispetto al totale dei reattori situati negli Stati Parte. A tal fine, l'**articolo 13 (come modificato dal paragrafo N)** impone, come accennato, a ciascuna Parte di **trasmettere al Governo belga, depositario del Protocollo, la lista di tutti gli impianti nucleari per usi pacifici situati nel proprio territorio**.

L'**articolo 14 (paragrafo O)** fa salvo per ciascuna Parte contraente il diritto di esercitare le competenze che le sono attribuite ai sensi della Convenzione di Parigi.

L'**articolo 15 (paragrafo P)** consente a ciascuna Parte di concludere con uno Stato che non è Parte della

Convenzione un accordo risarcitorio, con fondi pubblici, dei danni causati da incidente nucleare, con l'obbligo però di comunicare anticipatamente alle altre Parti l'intento di concludere tale accordo, che – una volta concluso – dovrà essere notificato al Governo belga.

L'articolo 17 (paragrafo Q) riguarda le **controversie** circa l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione complementare di Bruxelles, prevedendo consultazioni, forme di conciliazione amichevole o il ricorso al Tribunale europeo per l'energia nucleare istituito dall'articolo 12 della **Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare** del 20 dicembre 1957 (*ratificata dall'Italia ai sensi della [legge n. 38/1963](#)*). Quando un incidente nucleare dà luogo a una controversia tra due o più Parti circa l'interpretazione o l'applicazione delle due Convenzioni (quella di Parigi e quella complementare di Bruxelles), si fa rinvio alla procedura prevista dalla Convenzione di Parigi all'articolo 17.

L'articolo 18 (paragrafo R) tratta dell'apposizione delle riserve alla Convenzione, della loro accettazione e del loro ritiro, sempre possibile in qualsiasi momento.

I **paragrafi S, T e U del Protocollo sostituiscono gli articoli 20, 21 e 25 della Convenzione**, prevedendo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo belga, che sarà tenuto a notificare a tutti i Paesi aderenti la ricezione degli strumenti di ratifica e di recesso nonché ogni altra notifica pervenuta, come pure a comunicare il testo di ogni modifica adottata e l'entrata in vigore di tali modifiche. La Convenzione complementare entrerà in vigore **tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica**, accettazione o approvazione. Per l'entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione si richiede che tutte le Parti contraenti le abbiano ratificate, accettate o approvate.

Infine, il **paragrafo V sostituisce l'Allegato**, che è parte integrante della Convenzione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del **Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare**, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, e del **Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare**, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno si compone di **cinque articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.

Decorrenza delle modifiche (art. 3, comma 1)

L'articolo 3 modifica in più punti la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge.

In particolare il **comma 1** prevede che le modifiche alla citata legge n. 1860/1962 decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960.

A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963, gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dall'articolo in esame, sono, rispettivamente, fissati in 700 milioni di euro e, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, in circa 38,7 milioni di euro (75.000 milioni di lire).

In particolare, gli importi previsti dai citati commi 2 e 3 dell'art. 19, riguardano, rispettivamente, la quota di danno eccedente l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro, che è posta a carico dello Stato, e la quota di danno eccedente l'ammontare di 1,2 miliardi di euro fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, che è posta a carico delle parti contraenti del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963.

Definizioni (art. 3, comma 2)

L'art. 3, comma 2, alla lettera a) modifica le definizioni di **incidente nucleare e impianto nucleare** e alla lettera c) **introduce le definizioni di danno nucleare**, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli, nell'ambito delle definizioni elencate all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. Tali modifiche risultano in accordo con le modifiche recate all'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 1960 dal Protocollo emendativo del 2004.

Nella relazione illustrativa si sottolinea, in particolare, che "il Protocollo emendativo del 2004 ha ampliato il concetto di danno e ha prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle «misure di ripristino» dell'ambiente e delle «misure preventive» adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente".

Incidente nucleare

La definizione contenuta nella lettera a) dell'art. 1, secondo comma della legge 1860/1962, come testé modificata, intende per **incidente nucleare** qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari.

Nella vigente normativa, si specifica che l'"incidente nucleare" - oltre ad essere qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine, che abbia causato danni - deve provenire o risultare dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi.

Impianti nucleari

Alcune modifiche sono poi apportate alla definizione già vigente di "**impianti nucleari**", contenuta nell'articolo 1, secondo comma, lett. b)) della legge n. 1860/1982, che viene a tal fine sostituita.

Le modifiche sono volte a specificare - conformemente a quanto stabilito nel Protocollo del 2004 (Capo I, lett. A cpv.ii)) - che sono impianti nucleari gli **impianti** - anzichè, come attualmente previsto, gli stabilimenti - per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari e per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari, nonchè per il **riprocessamento** (anzichè la rigenerazione) di combustibili nucleari irraggiati. Viene altresì precisato che sono impianti nucleari **gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari e ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione.**

Nella attuale previsione per cui un impianto nucleare può comprendere vari impianti, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale, viene introdotta la precisazione che si deve trattare di impianti **dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi.**

Viene confermata la qualifica di impianti nucleari riconosciuta dalla disciplina vigente:

- ai reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto,
- agli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie,
- a tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità fissate dallo stesso articolo 1, terzo comma, della legge n. 1860, che l'articolo 3, comma 3 del disegno di legge in esame provvede a modificare (cfr. *infra*).

La **relazione tecnica** al provvedimento indica i seguenti impianti nucleari operanti in Italia:

IMPIANTO	ESERCENTE/PROPRIETA'
Centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT)	SOGIN/SOGIN
Centrale nucleare di Trino Vercellese (VC)	SOGIN/SOGIN
Impianto EUREX di Saluggia (VC)	SOGIN/ENEA
Impianto ITREC di Rotondella (MT)	SOGIN/ENEA
Deposito Avogadro di Saluggia (VC)	SOGIN/Deposito Avogadro Spa (società del Gruppo FIAT)
Installazioni Nucleco del CR Casaccia (RM)	Nucleco (60% Sogin – 40% ENEA)
Centrale nucleare di Caorso (PC)	SOGIN/SOGIN
Centrale nucleare del Garigliano (CE)	SOGIN/SOGIN
Installazioni CCR di Ispra (VA)	CCR di ISPRA
Reattore di ricerca TRIGA dell'Università di Pavia	Università di Pavia
Reattori di ricerca TRIGA e TAPIRO del CR Casaccia (ENEA)	ENEA/ENEA
Impianto per la fabbricazione del combustibile FN – Bosco Marengo (AL)	SOGIN/SOGIN
Impianti IPU, OPEC-1 e deposito OPEC-2 del CR Casaccia (ENEA)	ENEA/ENEA
Reattore di ricerca AGN-201 Costanza	Università di Palermo

Danno nucleare

Per **danno nucleare**, come previsto nella nuova lettera f-bis, si intende:

1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni.

3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie.

Misure di reintegro

Le **misure di reintegro** (nuova lettera f-ter) comprendono tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente.

Misure preventive

Per **misure preventive** (nuova lettera f-quater) si intendono tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera f-bis), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate.

Misure ragionevoli

Per **misure ragionevoli** (lettera f-quinquies) si intendono tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio: 1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno; 2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci; 3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche.

Adozione delle decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare (art. 3, comma 3)

Viene modificato l'articolo 1, terzo comma, della legge 1860/1962, al fine di stabilire che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, su proposta dell'ISIN.

L'[Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione](#) (ISIN) è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom. L'Ispettorato assorbe tutte le funzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione già attribuite dalla legislazione nazionale al CNEN, all'ENEA DISP, all'ANPA, all'APAT e, infine, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, al Centro Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e all'Area Fisica del Centro Nazionale per la rete nazionale dei

laboratori per le attività in materia di radioattività dell'ISPRA.

Responsabilità civile degli esercenti di impianti nucleari (art. 3, comma 4)

Il comma 4 dell'art. 3 modifica in più punti l'articolo 15 della legge n. 1860/1962, al fine di estendere la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione. Viene inoltre soppressa la disposizione per cui l'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare, in quanto ricompresa nella nuova definizione di danno nucleare.

Trasporto di materie nucleari (art. 3, comma 5)

Il comma 5 dell'art. 3 modifica in più punti l'art. 16 della legge 1860/1962, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.

Si stabilisce, inoltre, che il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto, in linea con quanto previsto nel Protocollo emendativo del 2004.

Detenzione di materie nucleari e diritto al risarcimento (art. 3, commi 6 e 7)

Le modifiche recate agli articoli 17 e 18 della legge 1860/1962 sono principalmente volte ad estendere la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento.

All'art. 18, relativo ai casi previsti per il diritto al risarcimento, sono, inoltre, introdotte, in linea con quanto stabilito nel Protocollo emendativo del 2004, tre nuove disposizioni: la prima prevede che se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione o omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se il diritto nazionale lo contempla, può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona; la seconda prevede che, se l'esercente ha diritto di rivalsa, in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente; la terza prevede che le persone che hanno subito danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover avviare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.

Prescrizione delle azioni per il risarcimento dei danni (art. 3, comma 10)

Il comma 10 sostituisce l'articolo 23 della legge 1860/1962, concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio **dell'azione di risarcimento** dei danni alle cose e alle persone dipendenti da **incidenti nucleari**.

In particolare, con riguardo alla **decadenza**, si conferma il **termine di tre anni** per l'esercizio dell'azione di risarcimento. Tale termine decorre, così come nella legislazione vigente, dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.

La disposizione risulta coerente con il Protocollo del 2004 che attribuisce alla legislazione nazionale la possibilità di stabilire un termine di prescrizione o decadenza di almeno tre anni decorrenti dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.

Come è noto l'art. 2934 comma 1 c.c. dispone che: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Al pari della prescrizione, anche la decadenza comporta l'estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio entro un dato termine. Tuttavia mentre il fondamento della prescrizione poggia sull'inerzia del titolare del diritto, l'estinzione del diritto per decadenza dipende, in via esclusiva, dalla fissazione, da parte del legislatore o con un atto di autonomia privata, di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve porre in essere una determinata attività, risultando irrilevanti le cause che abbiano determinato lo spirare del termine. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2964 c.c. "*quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti*".

In linea con quanto stabilito nel Protocollo del 2004, con riguardo alla **prescrizione** del diritto al risarcimento **in caso di decesso o di danni alle persone**, il termine è ampliato - rispetto alla normativa vigente - **da 10 a 30 anni** decorrenti dalla data dell'incidente. Resta invece invariato il termine di **10 anni** dall'incidente per **tutti gli altri casi** di danno nucleare.

La formulazione attuale dell'art. 23 della legge 1860/1964 prevede che nessuna azione sia proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare. In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine di prescrizione anche se computato dalla data dell'incidente nucleare non può in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono.

Obbligo per l'esercente di stipulare assicurazione o altra garanzia finanziaria e indennità dovute in caso di danno nucleare (articolo 3 comma 5, lett. e) e commi 8 e 9)

Il disegno di legge in esame, all'**articolo 3, comma 5, lettera e) e commi 8 e 9**, recepisce le modifiche operate con il Protocollo del 12 febbraio 2004 alla Convenzione di Parigi del 1960 e alla Convenzione del 1963 complementare alla Convenzione di Parigi, relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare.

Come evidenziato nella relazione al provvedimento, la revisione della Convenzione del 2004 ha apportato in proposito alcune novità significative, tra le quali:

- l'eliminazione del principio della limitazione della **responsabilità finanziaria dell'esercente** e, al posto del limite massimo di copertura, l'introduzione di **un limite di copertura minima per l'esercente** assai più elevato, pari a **700 milioni di euro** per ciascun incidente, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria;
- a partire da 700 milioni fino a 1,2 miliardi il risarcimento è invece corrisposto per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare, da 1,2 miliardi a 1,5, il risarcimento è effettuato per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle parti contraenti secondo modalità di ripartizione fissate dagli atti convenzionali stessi;
- il principio per cui la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica), qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro;
- la **possibilità** di fissare un limite di responsabilità meno elevato per l'esercente, pari a un minimo di 70 milioni di euro per ciascun incidente, in considerazione della natura dell'impianto nucleare e delle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che lo coinvolga, e pari a un minimo di 80 milioni di euro per il trasporto di sostanze nucleari, in considerazione della loro natura e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga. Purtuttavia, "**il risarcimento dei danni nucleari causati al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari in questione si trovano al momento dell'incidente nucleare, non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari sino ad un limite sia inferiore a 80 milioni di euro**, sia ad un ammontare maggiore stabilito dalla legislazione di una Parte contraente" (articolo 7 della Convenzione di Parigi del 1960, come emendata dal Capo I, lett. H, cpv.c) del Protocollo del 2004).

Il disegno di legge, pertanto, all'articolo 3, comma 5, lett. e), sostituendo il comma 4 dell'articolo 16 della legge n. 1860/1962, da un lato, conferma il principio attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni **nucleari** derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e, dall'altro, introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa.

La previsione in esame presuppone il principio, sotteso alla Convenzione, come emendata nel 2004, richiamato nella relazione illustrativa per cui "la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare, il quale è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari. Questa «canalizzazione» di responsabilità sull'operatore, afferma la relazione illustrativa al provvedimento in esame, semplifica e accelera le azioni per danni promosse dalle vittime. Si riduce anche l'onere per l'industria nucleare nel suo complesso, in particolare per i soggetti che contribuiscono al funzionamento di un impianto nucleare, come fornitori e vettori, ai quali non è richiesta una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quella posseduta dall'operatore".

La attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 16 prevede invece che l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, sempre che la responsabilità dell'esercente rispetto ad altri danni non sia ridotta ad un ammontare inferiore a 3.150 milioni lire (1,6 milioni di euro circa).

L'**articolo 3, comma 8**, interviene, poi, sostituendo l'[articolo 19 della legge n. 1860/1962](#), che attualmente fissa in circa 3,9 milioni di euro (7.500 milioni di lire) il limite massimo per le indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare. In suo luogo, il nuovo articolo 19 prevede che, **per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare** per danni nucleari causati, è pari a **700 milioni di euro**. Viene demandato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. In ogni modo, gli importi non potranno essere inferiori a euro 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari

Il nuovo articolo 19 prevede inoltre che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare dell'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria dell'esercente, ovvero qualora tale assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente sia a carico dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 1,2 miliardi di euro. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino a concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle Parti contraenti dei Protocolli di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

La formulazione vigente dell'articolo 19 prevede invece soglie più basse in carico allo Stato e alle parti contraenti: qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, che, come sopra detto è attualmente di 3,9 milioni di euro (7.500 milioni di lire), il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 22,6 milioni di euro (43.750 milioni di lire). Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 38,7 milioni di euro (75.000 milioni di lire) è a carico delle parti contraenti delle Convenzioni ratificate e rese esecutive con la [legge 12 febbraio 1974, n. 109](#), alle condizioni e con le modalità stabilite nelle Convenzioni stesse.

L'**articolo 3, comma 9**, interviene poi sull'obbligo, disposto dall'[articolo 22 della legge n. 1860/1962](#) per ogni esercente un impianto nucleare, di **stipulare e mantenere un'assicurazione** per un ammontare **pari** a quello previsto dalla stessa legge, all'articolo 19, **o di fornire altra garanzia finanziaria** di pari importo. A tal fine, sostituisce il comma 1 del predetto articolo 22, comma 1, specificando che:

- l'assicurazione o garanzia finanziaria che ogni esercente è tenuto a stipulare deve essere di importo **non inferiore** ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19: dunque, non deve essere inferiore a **700 milioni** di euro,
- **qualora l'esercente** dimostri di **non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia** finanziaria, il **Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato** a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di stabilire i criteri e le modalità di concessione della garanzia statale. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Sace S.p.A. – già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – è la società che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Nel 2012, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del D.L. 7 luglio 2012, n. 95, nell'ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.a. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

In data 9 novembre 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l'opzione di acquisto di cui all'art. 23-*bis* del D.L. n. 95/2012.

Come detto, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché in relazione ai rischi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda che, a seguito dell'approvazione della Legge finanziaria 2007, SACE può intervenire a garanzia di finanziamenti concessi a imprese italiane nell'ambito di operazioni volte alla loro internazionalizzazione, ovvero finanziamenti concessi a imprese italiane o estere per operazioni di rilievo strategico per il sistema economico italiano. In questo contesto si inserisce l'intervento di SACE nei settori delle infrastrutture strategiche (ad es. energetiche, di trasporto, telecomunicazioni e idriche) e delle energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomassa etc).

L'articolo 3, comma 9 sostituisce altresì il comma 2 dell'articolo 22, al fine di precisare che il decreto del Ministro dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza di assicurazione debba essere adottato, oltre che con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche con il concerto del Ministro dell'economia e finanze. Mentre, rimane ferma la previsione per la quale, qualora si tratti di

un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

Si ricorda che il terzo ed il quarto comma dell'articolo 22, non modificati nel contenuto prescrittivo dall'intervento novellatore in esame (che si limita ad aggiornare la denominazione del Ministero dell'industria in Ministero dello sviluppo economico) dispongono poi che l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge (comma 3); e che l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere sospese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro dello sviluppo economico (comma 4).

L'articolo 3, comma 9 interviene sul comma 5 dell'articolo 22 che prevede la non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari. La norma specifica che si deve trattare di danni **nucleari**. Infine, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 22 il quale prevede che, se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Disposizioni finanziarie (art. 4)

L'**articolo 4** del ddl in esame, che contiene le disposizioni finanziarie, dispone la copertura degli **oneri** derivanti dalle disposizioni del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi (1960), articolo I, paragrafi H e K, pari ad euro **3,5 milioni annui a decorrere dal 2019**, alla copertura dei quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma *Fondi di riserva e speciali* della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI ([comma 1](#)); il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, mediante propri decreti, le opportune variazioni di bilancio ([comma 2](#)).

Le richiamate disposizioni Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi stabiliscono che ogni Parte contraente debba prevedere, nella propria legislazione, che la responsabilità dell'esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente non sia inferiore a 700 milioni di euro, e che per fare fronte a tale responsabilità ogni esercente sia tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall'autorità pubblica competente.

Ai sensi del [comma 3](#), qualora il danno da risarcire ecceda l'ammontare dell'assicurazione o della diversa garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, il risarcimento, come previsto dai Protocolli emendativi delle Convenzioni in esame, sarà a carico dello Stato fino all'importo di 1,2 miliardi di euro (cioè fino a 700 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Parigi e fino a 1.200 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Bruxelles). A tale onere, del tutto eventuale, si farà fronte ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della [legge n. 131/1985](#) che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali maggiori oneri discendenti dall'attuazione delle Convenzioni. In caso di ulteriori eventuali maggiori oneri, rispetto a quanto disponibile a legislazione vigente per le spese obbligatorie, si farà comunque fronte con un apposito provvedimento legislativo.



Parimenti si farà fronte con un provvedimento *ad hoc* alle eventuali necessità finanziarie a carico dell'Italia nel caso di danno da incidente di importo superiore a 1.200 milioni di euro (fino a 1.500 milioni di euro), per il quale la Convenzione di Bruxelles prevede un intervento solidale di tutti gli Stati firmatari.

Entrata in vigore (art. 5)

L'entrata in vigore è stabilita per il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del testo in *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato e nell'ambito dell'ordinamento civile**, materie entrambe di **esclusiva competenza legislativa statale**, rispettivamente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e lett. l).

ES0140	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente